

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. IV/255

Seduta n. 36 del 5 Dicembre 2018

Presiede il Presidente

Alberto Guglielmo

Consiglieri

**Andrea Casini
Irvano Loatelli
Adriano Paroli
Francesco Bevere
Agostino Migone De Amicis
Paolo Lazzati**

Con l'assistenza del Segretario:

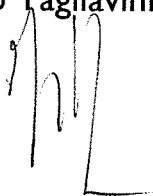
Paolo Tafuro

Su proposta : Direttore Generale

Germano Pellegata

Oggetto: Convenzione con l'Università degli studi Milano – Bicocca per l'attivazione ed il finanziamento di una borsa di studio di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze XXXV ciclo.

**Il Direttore Scientifico
Fabrizio Tagliavini**



**Il Direttore Amministrativo
Maurizia Ficarelli**



**Il Direttore Sanitario
Angelo Cordone**



Il Responsabile del procedimento: Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni



Visto: il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Losi



L'atto si compone di n. **10** pagine, di cui n. **06** pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015;

VISTO l’art. 7 del Decreto Ministeriale 30 Aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca”;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 Febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”;

VISTO l’art. 2 dello Statuto della Fondazione, che prevede, tra l’altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione *“fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 06/05/2011 con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina la gestione delle frequenze presso la Fondazione Besta;

PREMESSO che l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, ha attivato, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020 la Scuola di Dottorato di ricerca in Neuroscienze XXXV ciclo della durata di anni 3;

DATO ATTO che con nota in data 23/10/2018, il Dott. Franco Taroni, Direttore dell’U.O.C., Genetica Medica – Neurogenetica e la Dott.ssa Silvana Franceschetti Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Tecnologia, hanno chiesto l’attivazione di una convenzione tra la Fondazione Besta e l’Università degli Studi Milano – Bicocca per il finanziamento di una borsa di Dottorato di ricerca in Neuroscienze per la durata di 3 anni, la cui copertura sarà garantita mediante Fondi Trial TMAR - T710 Responsabile Dr.ssa Mariotti;

VISTA la lettera d’intenti in data 14/11/2018 con la quale la Fondazione ha manifestato all’Università Milano-Bicocca la propria disponibilità a finanziare una borsa di studio a favore della predetta Scuola di Dottorato, rendendo disponibili strutture adeguate allo svolgimento delle relative attività, nell’ambito del seguente programma di ricerca: *“Misura di outcome nelle sperimentazioni cliniche per malattie neurodegenerative rare su base genetica”*;

DATO ATTO che la spesa annua lorda per il finanziamento relativo alla borsa di studio in oggetto, è pari ad € 19.944,09 per il primo anno e ad € 21.567,94 per il secondo ed il terzo anno di corso, per un importo complessivo relativo ai tre anni di corso di € 63.079,97;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi Milano – Bicocca, in quanto sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze, si impegnerà a mettere a concorso n. 1 borsa di studio per la frequenza al corso finanziato dalla Fondazione Besta, unitamente a quelle finanziate ad altro titolo, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

ATTESO che per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento della Scuola di dottorato, ai doveri e alla posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Sanitario, alla stipula della convenzione con l'Università di Milano – Bicocca, per il finanziamento di una borsa di studio di frequenza del Dottorato di ricerca sopra citato;

VISTA la proposta di convenzione trasmessa dall'Università degli Studi Milano – Bicocca, nella quale vengono disciplinati i termini e le condizioni del finanziamento in parola;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di stipulare con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca apposita convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza del Dottorato di ricerca in Neuroscienze - XXXV ciclo, per la durata di 3 anni, pari alla durata del corso di dottorato, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte dell'UOC Affari Generali e Legali;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di stipulare con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca una convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza del Dottorato di ricerca in Neuroscienze - XXXV ciclo, per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020;
- 2) di approvare il testo di convenzione sopra citato, parte integrante del presente provvedimento, da cui si evincono le condizioni ed i termini della collaborazione in esame, dando atto che sarà cura del Presidente della Fondazione provvedere alla sua sottoscrizione;

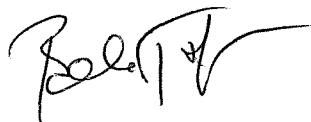
3) di imputare la spesa complessiva di € 63.079,97, al Conto COGE 3020108 (Assistenza), impegno n. 1397/2018; Fondi Trial TMAR – T710, Centro di Costo 710.500, dei rispettivi Bilanci di competenza – sezione ricerca;

4) di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento della borsa di studio in oggetto, pari a complessivi € 63.079,97, dovrà essere corrisposto secondo le seguenti scadenze:

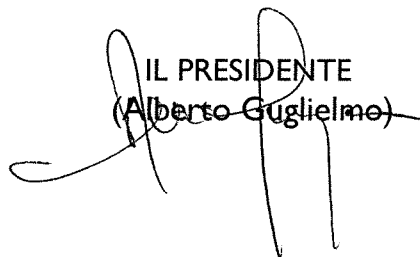
- 1^ rata: € 19.944,09 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Università comunicherà il nominativo del beneficiario della borsa di studio;
- 2^ rata: € 21.567,94 entro il 28/02/2021,
- 3^ rata: € 21.567,94 entro il 28/02/2022;

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO
(Paolo Tafuro)



IL PRESIDENTE
(Alberto Guglielmo)



Allegato:
- Convenzione

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore UOC Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni



Addetto all'istruttoria - Alessandra Marasca

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
DI FREQUENZA DEL DOTTORATO DI RICERCA IN
“NEUROSCIENZE” – XXXV CICLO.**

L’Università degli Studi di Milano – Bicocca (C.F. n. 12621570154), con
sede in P.zza dell’ Ateneo Nuovo n. 1 – 20126 Milano, rappresentata dal Rettore
Prof.ssa Maria Cristina Messa,

e

La **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”** C.F. 01668320151
P. IVA 04376340156 con sede in Via Celoria 11 – Milano, nella persona del
Presidente Alberto Guglielmo, di seguito indicata come Finanziatore,

PREMESSO

- che l’Università degli Studi di Milano – Bicocca ha attivato, a decorrere
dall’anno accademico 2019/2020 il corso di Dottorato di ricerca in
“Neuroscienze XXXV ciclo” della durata di tre anni;
- che l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Finanziatore
parteciperanno allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei
settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di ricerca di cui
sopra;
- che l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Finanziatore sono
interessate alla realizzazione del seguente progetto/programma di ricerca,
inerente al citato corso di Dottorato, nell’ambito: *“Misure di outcome nelle
sperimentazioni cliniche per malattie neurodegenerative rare su base
genetica”*;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in "Neuroscienze", si impegna a mettere a concorso n. 1 borsa di studio per la frequenza al corso finanziato dalla **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**, unitamente a quelle finanziate ad altro titolo, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2

Il Finanziatore si impegna a versare all'Università degli Studi di Milano – Bicocca la somma complessiva di € 63.079,97 per il finanziamento della borsa di studio da conferire al candidato ammesso al corso di dottorato, in possesso dei requisiti prescritti.

La somma di cui al precedente comma comprende per ogni anno di durata del corso:

- a) l'importo della borsa di studio come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 24/02/2015, pari a € 16.238,47;
- b) il contributo INPS a gestione separata nella misura del 22,82%;
- c) a partire dal II anno di corso del beneficiario il budget per la ricerca, di cui all'art. 9 comma 3 del DM n. 45 dell'8/2/2013, pari a non meno del 10% dell'importo della borsa di studio (10% pari a € 1.623,85).

Il Finanziatore si impegna altresì a corrispondere all'Università degli Studi di Milano – Bicocca:

- d) l'aumento, in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando;
- e) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

Il Finanziatore si impegna a versare all'**Università degli Studi di Milano - Bicocca**, l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno: € 19.944,09 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'**Università degli Studi di Milano - Bicocca** comunicherà il nominativo del beneficiario della borsa di studio;
- per il secondo anno: € 19.944,09 + € 1.623,85 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € 21.567,94 entro il 28 febbraio 2021;
- per il terzo anno: € 19.944,09 + € 1.623,85 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € 21.567,94 entro il 28 febbraio 2022.

I contributi di cui ai punti d) ed e) saranno versati all'**Università degli Studi di Milano - Bicocca** entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relative comunicazioni da parte del Finanziatore.

Articolo 3

Gli impegni assunti dal Finanziatore con la presente convenzione non decadono anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo da parte dell'**Università degli Studi di Milano - Bicocca** di corrispondere la borsa all'assegnatario; i fondi rimanenti resteranno a disposizione dell'Ateneo per il funzionamento e le esigenze del medesimo Corso di dottorato o per finanziare ulteriori borse nell'ambito dello stesso Dottorato, da assegnare al ciclo successivo.

Articolo 4

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento della Scuola di dottorato, ai doveri e alla posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'**Università degli Studi di Milano – Bicocca**.

Al tutor universitario, designato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del suddetto Regolamento, potrà essere affiancato un cotutor esterno, afferente al Finanziatore, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo.

Articolo 5

La presente convenzione ha la durata di tre anni, pari alla durata del corso di dottorato, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Articolo 6

La borsa di studio istituita sulla base della presente convenzione è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle istituite con fondi dell'**Università degli Studi di Milano – Bicocca**. Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Università né a trattamenti o riconoscimenti automatici previdenziali, neppure a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Articolo 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.

- b) La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.
- c) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- d) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del reg. UE n. 2016/679.
- e) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- f) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.

Articolo 8

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. I relativi oneri sono a carico del Finanziatore, che assolve l'obbligo in modo virtuale come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano – Aut. N. 39334/2015 del 27/03/2015.
- è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Articolo 9

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, l'Università degli Studi di Milano – Bicocca si riserva di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.

Articolo 10

Per qualsiasi controversia derivante dalla esecuzione, interpretazione e applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Milano.

La presente convenzione viene firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Milano,

Per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Il Magnifico Rettore

Prof. Maria Cristina Messa

Per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Il Legale Rappresentante

Alberto Guglielmo